



Procura Generale di Genova

Regolamento del servizio di videosorveglianza per il distretto della Corte di Appello di Genova

Il Procuratore Generale

ritenuto che occorre provvedere a regolamentare il servizio di videosorveglianza per tutti gli edifici giudiziari aventi sede nel distretto della Corte di Appello di Genova, dettando disposizioni comuni al fine di assicurare uniformità operative, gestionali ed organizzative;

ritenuto che l'attività di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati riguardo sia alla scelta delle modalità di ripresa e di dislocazione delle telecamere, sia alla gestione delle varie fasi del trattamento, tenendo conto che i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;

rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3255 del 2021, ha chiarito che è giustificabile l'installazione di impianti di videosorveglianza, al di fuori della procedura di cui all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, "quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti" e sussistendo, negli edifici destinati a sedi degli uffici giudiziari, evidenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica da assicurare al personale amministrativo e di magistratura, agli avvocati, ai consulenti tecnici e periti ed in generale a tutti gli utenti e fruitori dei servizi giudiziari;

rilevato che tale arresto del giudice di legittimità è stato confermato anche dalla pronuncia n. 46188 del 2023, a mente della quale "non è configurabile la violazione della disciplina di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 4, quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente "riservato" per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi";

atteso che compito del Procuratore Generale della Repubblica è quello di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica negli edifici giudiziari e di presidiare le ragionevoli e legittime aspettative degli interessati e dell'utenza interna ed esterna di operare in condizioni di assoluta sicurezza all'interno delle sedi giudiziarie;

rimarcato che il presente Regolamento si adegua e si conforma pienamente ai principi affermati dal giudice di legittimità nelle decisioni sopra richiamate e che il Ministero della Giustizia, con nota del 6 novembre 2024, ha ribadito che “[...] Gli impianti di videosorveglianza installati in tutti gli uffici giudiziari hanno l’unica funzione di protezione delle cose e delle persone ed in nessun caso possono essere utilizzati per il controllo dell’attività lavorativa [...]”;

visti:

- il D.I. 28.10.1993 “Individuazione dell’autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza esterna e interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria”, che stabilisce che “competete al Procuratore Generale presso la Corte di appello adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria” (art. 2);
- il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.04.2010, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali;
- il Regolamento UE 27.04.2016, n. 679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (RGPD);
- il D.Lgs. 18.05.2018, n. 51 “Attuazione della direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- il D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati”;
- le Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del 29.01.2020, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB);

DISPONE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza presenti negli edifici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Genova.

Art. 2 - Principi generali

I dati personali relativi al servizio di videosorveglianza saranno: trattati in modo lecito, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’articolo 6, Regolamento Europeo n. 679 del 2016, corretto e trasparente nei

confronti degli interessati; raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti ed aggiornati; conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in modo sicuro proteggendoli da trattamenti non autorizzati o illeciti o dalla perdita, distruzione o danni accidentali dei medesimi.

Art. 3 - Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza è necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico ovvero connessi all'esercizio di pubblici poteri svolti dalle autorità competenti ai soli fini di prevenzione, accertamento e perseguimento dei reati che si verificano all'interno o in prossimità delle strutture giudiziarie e per la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, nonché ai fini della sicurezza e dell'incolumità delle persone e dei beni pubblici presenti negli edifici giudiziari. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è finalizzato esclusivamente alla protezione dell'incolumità delle persone che operano o che si trovano all'interno delle sedi giudiziarie di cui in premessa, alla tutela e salvaguardia dei beni pubblici ivi presenti, ed alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati che si verificano all'interno o in prossimità delle strutture giudiziarie. Pertanto, non sarà possibile in alcun modo utilizzare tali sistemi per scopi diversi, quali il controllo delle prestazioni lavorative del personale amministrativo o di magistratura, o in riferimento a eventi che esulino dal predetto contesto.

I sistemi di videosorveglianza risultano essere necessari in quanto le finalità del trattamento sopra enunciate non possono essere ragionevolmente raggiunte con altri mezzi meno intrusivi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. In particolare, tenuto conto del notevole afflusso di utenza interna ed esterna, del numero dei vigilanti in servizio presso le diverse strutture giudiziarie, dei loro orari e dei compiti ai quali gli stessi sono adibiti, nonché della vastità degli spazi interessati, si ritiene che le finalità sopra indicate non possano essere pienamente perseguite utilizzando soltanto il servizio di vigilanza privata armata.

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante gli impianti di videosorveglianza è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche e dei diritti delle persone giuridiche coinvolte nel trattamento dei dati.

A garanzia del trattamento legittimo dei dati, si dispone che le telecamere debbano essere posizionate unicamente lungo il perimetro esterno degli edifici giudiziari, nelle aree comuni e in nessun caso all'interno dei singoli uffici intesi quali postazioni di lavoro né proiettati verso gli orologi marcatempo.

La Procura Generale di Genova assicura che i dati e le informazioni non saranno utilizzati per fini diversi da quelli esplicitati nel presente provvedimento e garantisce che gli impianti di videosorveglianza non saranno in alcun modo impiegati come strumento di "controllo a distanza" del personale amministrativo e di magistratura, della polizia giudiziaria, di tirocinanti e borsisti e del personale delle ditte appaltatrici di lavori, servizi e forniture e, in generale, di tutti coloro che operano a vario titolo all'interno degli edifici giudiziari, con riguardo sia alle attività che le suddette persone esercitano all'interno degli uffici giudiziari, sia alle loro abitudini personali.

In particolare, per quanto specificamente previsto dall'art. 4, legge 20.05.1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), la Procura Generale di Genova garantisce che le immagini non potranno essere utilizzate per nessun fine connesso o comunque collegato al rapporto di

lavoro, in adesione agli arresti del giudice di legittimità consacrati nelle decisioni n. 3255 del 2021 e n. 46188 del 2023.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'attività di videosorveglianza

I sistemi di videosorveglianza adottati sono esclusi dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in quanto il trattamento non presenta rischi elevati per i diritti e per le libertà fondamentali delle persone fisiche, considerato che non sono raccolti dati biometrici né sono presenti *software* per il riconoscimento delle persone ovvero sistemi c.d. intelligenti, in grado di rilevare automaticamente e rielaborare comportamenti o eventi anomali, segnalarli e registrarli.

I sistemi di videosorveglianza non sono connessi ad alcuna rete pubblica e viaggiano su un'infrastruttura di comunicazione separata, sia a livello fisico sia a livello logico, dalle altre reti presenti negli edifici giudiziari (quale, ad esempio, la Rete Unica Giustizia); è inoltre inibita la possibilità di accesso al sistema da remoto o attraverso apposite app, salvo l'eventuale possibilità del controllo da remoto da parte del personale della società aggiudicataria del servizio di vigilanza nelle ore in cui non è attiva la postazione fissa ed il conseguente controllo *live* sul *desk* di lavoro da parte del personale addetto; ciò nei soli casi di attivazione dei sistemi di allarme e limitatamente alla sola visione delle immagini, esclusa la loro estrapolazione (al riguardo, si precisa che presso il Palazzo di Giustizia di Genova è garantita la presenza fisica del relativo personale H/24).

Il titolare del trattamento, anche attraverso il responsabile appositamente incaricato, garantisce che l'attività di videosorveglianza venga effettuata per tutte le ventiquattro ore nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e di dislocazione delle telecamere.

I sistemi di videosorveglianza registrano solo immagini video; non vengono invece registrati *files* audio.

La registrazione delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza è e comunque deve essere contenuta nei video registratori ubicati all'interno di apposite sale *server*, presenti presso ciascun edificio giudiziario all'interno di locali appositamente presidiati dal personale oppure chiusi a chiave, mentre il controllo delle immagini *live* avviene e comunque deve avvenire nelle postazioni in uso ai dipendenti delle società che gestiscono, nei vari uffici giudiziari, il servizio di vigilanza.

La conservazione delle immagini, tramite i relativi apparati informatici, viene garantita 24 ore su 24; le immagini, registrate negli appositi *hard disk* dislocati nelle postazioni operative all'interno degli edifici giudiziari, sono conservate, con gli opportuni accorgimenti atti ad assicurarne la necessaria riservatezza, per la durata di 30 (trenta) giorni dal momento della loro registrazione. Tale termine è stato ritenuto necessario per garantire la possibilità di dare seguito a specifiche richieste dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad attività investigative in corso.

Decorso tale periodo, le immagini vengono automaticamente cancellate; i sistemi di registrazione installati sono di ultima generazione, i *files* registrati nel sistema sono cifrati e configurati per la cancellazione automatica allo scadere del periodo di conservazione.

Le immagini vengono conservate oltre il termine sopra indicato soltanto nel caso di specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria per esigenze investigative e sono consegnate ai medesimi organi esclusivamente a seguito di apposita e specifica autorizzazione rilasciata dal Procuratore Generale.

Non sarà fornita copia dei dati ad altri soggetti interessati. Pertanto, qualora sussista un legittimo interesse in tal senso, in particolare in presenza di un fatto di reato, gli interessati saranno tenuti a richiedere tempestivamente il blocco della cancellazione e l'estrazione di copia delle immagini relative ai periodi che avranno cura di indicare.

La copia, previa autorizzazione specifica del Procuratore Generale, a fronte di interesse qualificato ed esclusivamente per finalità compatibili con quelle del trattamento indicate all'articolo 3, sarà custodita e resa disponibile all'interessato, ed in mancanza di ritiro entro quindici giorni dalla comunicazione del rilascio dell'autorizzazione sarà distrutta.

Sono ovviamente fatte salve le disposizioni previste dal vigente codice di procedura penale in materia di sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 5 - Dislocazione delle telecamere

La dislocazione delle telecamere è quella già presente da tempo, mentre, per le telecamere di nuova installazione, il posizionamento viene deciso dal personale della ditta/società incaricata e dal personale della Segreteria amministrativa, tenendo conto delle esigenze tecniche di migliore funzionalità degli apparati nonché di quelle di sicurezza delle persone che operano nell'edificio ovvero lo frequentano e dell'utenza, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento ed in particolare dall'articolo 3.

La dislocazione delle telecamere potrà essere modificata dal titolare del trattamento dei dati sempre nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento.

I sistemi di videosorveglianza installati presso gli edifici giudiziari non richiedono la preventiva informativa agli interessati (art. 3.1.1 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010).

La presenza delle telecamere esterne ed interne viene comunque segnalata mediante affissione di apposita segnaletica di avvertimento, ai sensi delle Linee Guida sul trattamento dei dati personali. Tale segnaletica viene posizionata in modo tale da permettere agli interessati di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza prima di entrare nella zona sorvegliata, in modo tale da poter eventualmente adeguare al contesto i propri comportamenti (informazione di primo livello).

Si dispone quindi che ad ogni piano dell'edificio vigilato debbano essere presenti almeno due cartelli di segnalazione.

Inoltre, tutti i destinatari sono comunque informati in ordine alla gestione del servizio di videosorveglianza mediante la comunicazione del presente provvedimento in favore dei soggetti maggiormente interessati e la pubblicazione dello stesso sul sito *web* della Procura Generale (informazione di secondo livello).

Art. 6 - Soggetti che effettuano il trattamento dei dati

Ai sensi della vigente normativa partecipano al trattamento dei dati personali a diverso titolo le seguenti figure: il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento dei dati, il responsabile della protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati derivanti dall'attività di videosorveglianza è il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova *pro tempore*.

Il titolare del trattamento dei dati adotta le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato in conformità alle norme vigenti.

Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Dirigente della Segreteria

amministrativa.

Il responsabile del trattamento dei dati si attiene alle disposizioni di cui al presente provvedimento, ne assicura il rispetto vigilando in proposito, anche con l'ausilio e la collaborazione del personale della Segreteria amministrativa, e riferendo al Procuratore Generale in ordine alle inadempienze rilevate, garantisce le misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti degli interessati, ha la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte degli interessati ovvero delle autorità competenti e svolge le attività secondo il disposto di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018.

Il personale delle società di vigilanza in servizio presso gli edifici destinati a sedi giudiziarie del distretto è abilitato a procedere alla sola visualizzazione in diretta ovvero nell'immediatezza dei fatti delle immagini delle telecamere dell'edificio giudiziario in cui lo stesso personale presta servizio, salvo quanto stabilito al precedente articolo 4, comma secondo.

I soggetti incaricati al trattamento dei dati, autorizzati a compiere le operazioni di trattamento dei dati medesimi, sono esclusivamente i componenti della Segreteria amministrativa del Procuratore Generale, i quali possono avvalersi della collaborazione degli addetti al servizio di vigilanza privata delle diverse sedi giudiziarie.

È fatto assoluto divieto ad altri soggetti di visionare le immagini, *live* ovvero in sede di trattamento dati; eventuali diverse situazioni di fatto esistenti andranno immediatamente rimosse e regolarizzate.

Al coordinamento delle attività dei soggetti incaricati al trattamento dei dati provvede, sotto il controllo del titolare, il responsabile del trattamento.

I soggetti incaricati al trattamento dei dati sono autorizzati alla visualizzazione delle immagini e all'estrapolazione dei relativi *files* mediante l'utilizzo di credenziali personali (*username* e *password*) generate dalla Segreteria amministrativa per dare esecuzione alle richieste della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria, esclusivamente a seguito di espressa e specifica autorizzazione del Procuratore Generale.

Gli incaricati al trattamento dei dati sono abilitati a visualizzare le immagini non in modalità *live* e ad estrarre i relativi *files* delle immagini delle telecamere esterne ed interne dei relativi edifici giudiziari tramite *monitor* e p.c. presenti nelle apposite sale *server*.

Art. 7 - Abilitazioni alla visualizzazione e scarico delle immagini

L'abilitazione alla visualizzazione delle immagini dai vari *client* ed alla estrazione dei relativi *files* è regolamentata mediante l'assegnazione di credenziali (*username* e *password*), alle quali viene assegnato un diverso livello di autorizzazione, nelle modalità di seguito specificate.

Il sistema di videosorveglianza è gestito attraverso un *software* dedicato che consente la gestione, il monitoraggio e la registrazione delle immagini provenienti dalle telecamere e che offre diverse funzionalità essenziali per garantire la sicurezza e l'efficacia del sistema. La creazione degli *user account* è in capo alla Procura Generale quale amministratore di sistema; gli *account* devono essere creati attraverso una procedura standardizzata che prevede rigorosi criteri di sicurezza:

- Individuazione degli utenti: sono individuati nei componenti della Segreteria amministrativa, autorizzati anche alla visione *live* delle immagini oggetto di videoripresa. Come disposto all'articolo 3, comma secondo, è autorizzata la sola possibilità del controllo

da remoto da parte del personale della società aggiudicataria del servizio di vigilanza nelle ore in cui non è

attiva la postazione fissa ed il conseguente controllo *live* sul *desk* di lavoro da parte del personale addetto: ciò nei soli casi di attivazione dei sistemi di allarme e limitatamente alla sola visione delle immagini, esclusa la loro estrapolazione;

- Limitazioni di accesso: le autorizzazioni sono configurate in modo da garantire il principio del minimo privilegio, consentendo agli utenti di accedere solo alle informazioni e alle funzionalità necessarie per svolgere le loro mansioni;
- Autenticazione robusta: ogni *account* deve essere protetto da una *password* complessa, che deve rispettare requisiti minimi di lunghezza di almeno 8 caratteri e includere una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali e deve essere cambiata regolarmente, tanto aumentando l'entropia rendendo più difficile per un attaccante indovinarle attraverso attacchi di forza bruta;
- Monitoraggio e *audit*: tutte le attività degli *account* devono essere registrate e monitorate per rilevare accessi non autorizzati o comportamenti sospetti.

La Procura Generale si impegna a garantire che tali misure siano costantemente aggiornate in base alle normative vigenti ed alle migliori pratiche del settore.

Relativamente alla sede del Palazzo di Giustizia di Genova, il servizio di vigilanza risulta essere amministratore del *server (admin)* e relativo *software* di gestione dell'impianto di videosorveglianza.

L'amministratore sarà responsabile della gestione delle richieste e garantirà che tutte le operazioni siano effettuate nel rispetto del presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto all'articolo 4, e delle normative vigenti in materia di *privacy* e sicurezza, in particolare con l'adozione di una autenticazione robusta dell'*account admin* ed eventuali altri *account*, di cui deve essere comunicata la creazione al personale della Segreteria amministrativa al fine di garantire una tracciabilità e una gestione adeguata degli accessi.

Ogni operazione effettuata sul *server* e/o mediante l'ausilio del *software* di gestione dell'impianto di videosorveglianza, che esuli dalla sola visualizzazione, dovrà essere prontamente comunicata al personale della Segreteria amministrativa e specificamente autorizzata dal Procuratore Generale, salva rimanendo la tracciabilità degli accessi in virtù del disposto di cui al precedente comma.

Art. 8 - Misure minime di sicurezza

Il titolare del trattamento dei dati adotta le misure minime di sicurezza nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabili al servizio di videosorveglianza. In particolare:

- la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza è e comunque deve essere contenuta nei video registratori ubicati all'interno delle apposite sale *server*, presenti presso ciascun edificio giudiziario, all'interno di locali appositamente presidiati dal personale oppure chiusi a chiave;
- gli Uffici giudiziari che gestiscono i locali ove sono presenti tali apparati sono tenuti a verificare che gli stessi siano sempre presidiati oppure chiusi a chiave; in caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione sui sistemi, dovranno essere rispettate le specifiche misure tecniche ed organizzative finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione ovvero di perdita, anche accidentale, dei dati; in tali casi è ovviamente consentita al personale

incaricato delle operazioni di manutenzione o riparazione l'esecuzione di ogni operazione necessaria nei soli limiti delle esigenze tecniche imposte dall'intervento;

▪ allo scadere del termine previsto all'articolo 3. dovranno essere rispettate le specifiche misure per la cancellazione delle registrazioni delle immagini in forma automatica mediante sovrascrittura.

Art. 9 - Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Capo II del D.Lgs. 18.05.2018, n. 51.

In particolare, gli interessati possono presentare al titolare del trattamento apposita istanza scritta di accesso alle immagini che lo riguardano, ove le stesse siano state oggetto di registrazione, specificando la motivazione dell'istanza, le situazioni giuridicamente rilevanti che si intendono tutelare, la zona, il giorno e la fascia oraria della registrazione.

Gli interessati possono richiedere per iscritto al titolare del trattamento, qualora ricorrano giustificati motivi, la cancellazione immediata delle immagini che li riguardano o la loro trasformazione in forma anonima, anche prima del decorso del termine stabilito nell'articolo 3 del presente provvedimento.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento:

- al Sig. Presidente della Corte di Appello di Genova, anche ai fini della comunicazione ai Capi degli Uffici giudicanti del distretto;
- ai Sigg. Procuratori della Repubblica del distretto;
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova;
- al Responsabile del servizio di vigilanza del palazzo di Giustizia di Genova;
- alle RSU ed ai RLS in sede.

Si pubblichi sul sito *web* dell'Ufficio.

Genova, 22/10/2025

Il Procuratore Generale
Enrico Zucca

